

L U C A P I E R A L L I

LA DEFINIZIONE DEL PRIMATO ROMANO E LA
DIGNITÀ DEI PATRIARCATI ORIENTALI NELLA
PROFESSIONE DI FEDE IMPERIALE LIONESE

Abbiamo già avuto modo di dire in altra sede¹ che il testo della professione di fede emessa nel 1274 a Lione a nome dell'imperatore bizantino Michele VIII², in occasione del secondo concilio di Lione, riproduce sostanzialmente il testo inviato a Costantinopoli da Clemente IV nel 1267 e poi, con lo stesso tenore, da Gregorio X nel 1272³, ma con intenzionali interventi di modifica in termini teologici che permettono di riscontrare le ben intuibili resistenze della chiesa e dell'impero greco all'accettazione della professione di fede cattolica. Le ratifiche richieste da Roma nel 1277 e nel 1279 all'imperatore e al figlio coregnante Andronico riprendono invece in maniera letterale il testo pontificio sopra menzionato⁴,

¹ L. PIERALLI, I rapporti diplomatici tra Roma e Costantinopoli negli anni 1274–1279 attraverso le varianti introdotte nel testo della professione di fede imperiale, in: Documenti medievali greci e latini. Studi comparativi, a cura di G. DE GREGORIO–O. KRESTEN (*Incontri di Studio* 1). Spoleto 1998, 381–400.

² F. DÖLGER, *Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565–1453*, 5 Teile. München–Berlin 1924–1965. (Teil 2 und 3: zweite erweiterte und verbesserte Auflage, bearb. von P. WIRTH. München 1995 und 1977), n. 2006, da rettificare con le osservazioni contenute nel nostro contributo citato.

³ Il testo del 1267 è trasmesso dal Reg. Vat. 32, fol. 200^{r-v}. Una copia del documento si trova anche nel Reg. Vat. 29/A, fol. 176^r–177^r. La formula della professione è inserita nella lettera 1 che inizia nel Reg. Vat. 32 al fol. 199 e nel Reg. Vat. 29/A al fol. 174. Edizione in: A. L. TAUTU, *Acta Urbani IV, Clementis IV, Gregorii X (1261–1276) (Pontificia Commissio ad redigendum codicem Iuris Canonici Orientalis. Fontes*, ser. III, vol. 5, 1). Roma 1953, n. 23. La professione di Gregorio X è contenuta invece nel Reg. Vat. 37, fol. 60^{r-v} ed è stata edita da J. GUIRAUD, *Les registres de Grégoire X (1272–1276)*. Paris 1892, n. 194. La lettera di Clemente IV, contenente la professione di fede, è stata regestata da E. JORDAN, *Les registres de Clément IV (1265–1268)*. Paris 1893–1904, n. 585, e da A. POTTHAST, *Regesta Romanorum Pontificum I–II*. Berlin ¹1874–1875, n. 19955, mentre quella di Gregorio X solo da POTTHAST, n. 20630.

⁴ Rispettivamente DÖLGER–WIRTH, *Regesten* (come in nota 2), n. 2028 e 2041, per le ratifiche dell'imperatore e *ibid.*, n. 2073 e 2075, per quelle del figlio coregnante.

talora esplicitandone con maggior rigore il punto di vista teologico dei Latini.

Le edizioni finora note della professione imperiale lionese in genere riproducono il testo della ratifica del 1277, perché trasmesso da più originali e quindi più accessibile, inducendo gli storici a credere che non ci fosse alcuna differenza tra le tre ratifiche⁵. Preparando l'edizione critica dei tre testi in questione⁶ abbiamo potuto valutare la portata di tali differenze e, inoltre, siamo stati in grado di ricostruire la genesi con cui il documento è stato redatto all'interno della cancelleria imperiale⁷.

Il testo del 1274, pervenutoci nella sola versione latina, ha riservato le maggiori sorprese. Il testo, conservato soltanto in copie, è trasmesso da due redazioni⁸, ciascuna delle quali originata da una diversa traduzione dal greco, come mostra il confronto con l'originale, da noi individuato come corrispondente alla ratifica di Andronico del 1277⁹. Nonostante le molte edizioni che dicono di pubblicarlo, abbiamo potuto quindi prepararne una prima edizione basata sulla sua giusta tradizione.

Per il tipo d'interventi presenti in queste due ratifiche cfr. PIERALLI, I rapporti diplomatici (come in nota 1).

⁵ Abbiamo già elencato le edizioni che pubblicano sotto questa data il testo delle ratifiche successive indicando anche, quando possibile, i testimoni di cui ciascun editore si è servito in PIERALLI, I rapporti diplomatici 387–389, nota 20.

⁶ Le presenti riflessioni, come quelle contenute nei contributi citati *passim*, sono nate nel lavoro d'edizione critica dei documenti imperiali bizantini diretti alle potenze estere negli anni 1204–1282. L'opera costituisce la prosecuzione del progetto viennese n. 09393-HIS „Die Auslandsschreiben der byzantinischen Kaiser des 11. und 12. Jahrhunderts“, finanziato dal Consiglio Nazionale Austriaco per la Ricerca Scientifica e diretto da Otto Kresten, che si occupa invece del medesimo tipo di documenti imperiali anteriori all'anno 1204. Il nostro volume è ormai in fase di stampa ed uscirà nella collana *Collectanea Archivi Vaticani* dell'Archivio Segreto Vaticano.

⁷ PIERALLI, I rapporti diplomatici 391 e nota 25.

⁸ La prima redazione, ufficiale, è testimoniata dal Reg. Vat. 29/A, fol. 189^v–190^r, e dal manoscritto Bordeaux 761, fol. 127^v–128^r. Della seconda redazione sono portatori i due seguenti testimoni: Osnabrück, Niedersächsisches Staatsarchiv, Depositem 58d, fol. 131^r col. b–132^r col. b; Oxford, Bodleian Library, Auct. F. 3. 10, fol. 214^{r-v}. Per l'intera questione cfr. PIERALLI, I rapporti diplomatici 387–394.

⁹ La pergamena greca originale (ASV A. A. Arm. I–XVIII n. 391) è riprodotta in PIERALLI, I rapporti diplomatici, tav. III, e *id.*, Le scritture dei documenti imperiali del XIII secolo, in: I manoscritti greci tra riflessione e dibattito. Atti del V Colloquio internazionale di Paleografia greca (Cremona 1998), I–II e vol. di tavole, a cura di G. PRATO (*Papyrologica Florentina* XXXI). Firenze 2000, I, 273–293: 289, tav. 9, dove viene esaminata la scrittura.

Nella comunicazione sopra riferita abbiamo analizzato solo le principali varianti di valenza teologica che le diverse ratifiche imperiali presentano rispetto all'originale pontificio e tra di loro. Tali divergenze appaiono del resto ben adeguate alla descrizione della situazione storica della chiesa e della corte bizantina, come ci viene rimandato dalle fonti coeve. Ci limitiamo a ricordare, per la corte bizantina, oltre alla testimonianza di Giorgio Pachimere¹⁰, i testi contenuti nel „dossier grec“ pubblicato da Vitalien Laurent e da Jean Darrouzès¹¹. La posizione della chiesa romana è invece ben illustrata, anche con riferimenti espliciti al dettato dei documenti qui trattati, nelle istruzioni ai legati pontifici¹². L'imperatore Michele VIII, accettando la professione del credo cattolico richiestagli dal pontefice romano, cercò in un primo momento di attenuare alcune espressioni che meno potevano risultare gradite al clero e al popolo greco. Si tratta di variazioni di minima entità se si prende in esame l'inserimento del *filioque* nel simbolo ed altre espressioni che non conoscono precedenti nei rapporti tra le due chiese. Però ci permettono di rettificare molti giudizi storiografici, anche recenti, che parlano della *reductio Graecorum* del 1274 a Lione come di un'assoluta e passiva resa al volere dei Latini. Certamente a Lione le negoziazioni furono totalmente guidate da Roma, senza un confronto teologico basato sul dialogo tra le parti. Inoltre la mancanza degli atti del concilio ci rende impossibile verificare in qualche modo il tenore delle sessioni. Burkhard Roberg¹³, nella sua fondamentale monografia su detto concilio, ha del resto ben evidenziato che in tale occasione la chiesa ortodossa non fu presente se non tramite un'ambasceria composta soprattutto da legati imperiali laici e solo da alcuni esponenti del clero dell'*entourage* di Michele VIII, ben distanti dal sentire del sinodo. Posizione che si evince dalla lettera imperiale *Desiderium erat quidem* recapitata al pontefice insieme alla

¹⁰ G. Pachymérés, *Relations Historiques*, éd. A. FAILLER, traduction française V. LAURENT, vol. I-II (*CFHB* XXIV/1-2). Paris 1984.

¹¹ V. LAURENT-J. DARROUZÈS, Dossier grec de l'union de Lyon (1273-1277) (*Archives de l'Orient Chrétien* 16). Paris 1976.

¹² Cfr. TĀUTU, *Acta* (come in nota 3), 100-102, e per gli anni riguardanti le ratifiche F. M. DELORME-A. L. TĀUTU, *Acta Romanorum Pontificum ab Innocentio V ad Benedictum XI (1276-1304)* (*Pontificia Commissio ad redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis. Fontes*, ser. III, vol. 5, 2). Roma 1954, 21-26; 70-77.

¹³ B. ROBERG, *Das zweite Konzil von Lyon (1274)* (*Konziliengeschichte*, ser. A). Paderborn-München-Wien-Zürich 1990, ma anche, per l'unione con la chiesa greca, *id.*, *Die Union zwischen der griechischen und der lateinischen Kirche auf dem II. Konzil von Lyon*. Bonn 1964.

professione imperiale¹⁴. I tentativi imperiali di discostarsi in alcuni punti dal dettato pontificio vengono subito corretti nelle ratifiche successive, su sicura richiesta romana. Gli inutili tentativi imperiali di discostarsi in alcuni punti dal dettato pontificio restano comunque, se correttamente inseriti nel contesto storico che le giustifica, un'eloquente testimonianza degli sforzi dell'imperatore per contenere il malcontento diffuso nel popolo e nel clero greco. Le ratifiche successive evidenziano l'imposizione della richiesta romana, ben espressa nel termine *reductio Graecorum* con cui la diplomazia pontificia indica l'unione del 1274 con la chiesa greca.

In questa sede intendiamo concentrarci su un'omissione significativa nel testo del 1274 relativa al primato romano ed alla posizione delle antiche sedi patriarcali nei confronti dell'antica Roma, non presa in considerazione nella comunicazione citata. Inoltre nel confronto del testo pontificio con le convalide del 1277 e del 1279 possiamo avere conferma del clima sociale ed ecclesiale che giustificano le variazioni già analizzate nel nostro citato contributo.

La professione del 1274 inviata da Michele VIII a Lione, in entrambe le due redazioni, nella parte in cui accetta il primato del vescovo di Roma dice: ... *apud hanc* (sc. *Romanam Ecclesiam*) *autem plenitudo sic potestatis consistit, quod alias Ecclesias et patriarchales precipue diversis privilegiis eadem Romana Ecclesia honoravit, sua tamen prerogativa hoc quidem in generalibus conciliis, hec autem in aliquibus aliis semper salva ...*. Il dettato del documento riproduce quello clementino-gregoriano con due modifiche di peso per il significato del contesto. Il testo papale infatti così suona: ... *apud quam* (sc. *Romanam Ecclesiam*) *sic potestatis plenitudo consistit, quod Ecclesias ceteras ad sollicitudinis partem admittit, quarum multas et patriarchales precipue diversis privilegiis eadem Romana Ecclesia honoravit, sua tamen prerogativa tam in generalibus conciliis quam in quibuscumque aliis semper salva ...*. Le differenze sono evidenziate e consistono nella sostituzione di *ceteras* con *alias* nel testo imperiale e con l'omissione delle parole sottolineate da *ad* fino ad *et*. Che si tratti di varianti non meccaniche è confermato, oltre che dalla concordanza dei testimoni del testo del 1274 nelle due redazioni, dal testo greco della professione di Andronico II del 1277, già indicato come corrispondente a questa ratifica. Nella pergamena originale, l'unica in lingua greca conservata tra i testimoni delle ratifiche prima considerate, leggiamo infatti: ... *πρὸς ταύτην δὲ οὕτως τὸ τῆς ἐξουσίας πλήρωμα συνίσταται, ὅτι τὰς ἐτέρας*

¹⁴ Cfr. infra 208, nota 32.

Ἐκκλησίας καὶ τὰς πατριαρχικὰς ἑξαιρέτως ἐν διαφόροις προνομίοις αὕτη ἡ τῆς Ῥώμης Ἐκκλησία τετίμηκε, τοῦ ἰδίου πλὴν πρεσβείου, τὸ μὲν ἐν ταῖς γενικαῖς συνόδοις, τὸ δὲ καὶ ἐν τισιν ἄλλαις αἰεὶ σωζομένου ...

Nel testo pontificio le antiche chiese patriarcali vengono poste sullo stesso piano di tutte le altre (*ceteras*) chiese, comprese semplicemente tra le molte chiese a cui Roma ha concesso privilegi di diversa natura. Il testo imperiale invece afferma che: „la *plenitudo potestatis* (della chiesa di Roma) consiste nel fatto che ha onorato con privilegi di diversa natura le altre (*alias*) chiese ed in particolare quelle patriarcali“. Nel testo imperiale del 1274 appare sfumata la perdita d'importanza della nuova Roma e degli altri antichi patriarcati a favore dell'antica Roma, che troviamo invece confermata con chiarezza e decisione nel testo clementino-gregoriano. Per la chiesa bizantina era una richiesta di sottomissione molto difficile da accettare, in quanto l'assolutizzazione del primato romano praticamente annullava la pentarchia già istituita con il canone 28 del concilio di Calcedonia e definita con la legislazione giustiniana del 529¹⁵. Con tale canone si era stabilito che Costantinopoli, la nuova Roma,

¹⁵ Il canone 28 del concilio di Calcedonia confermava in realtà, per ciò che riguardava la giurisdizione di Costantinopoli, la situazione che si era di fatto creata già nel secolo precedente. In esso i padri conciliari riconoscevano all'antica Roma i suoi tradizionali privilegi, in quanto città imperiale, e allo stesso modo concedevano gli stessi privilegi alla città della nuova Roma, in quanto residenza dell'imperatore e sede del senato. Per tali motivi Costantinopoli poteva beneficiare degli stessi privilegi in ambito ecclesiastico dell'antica Roma ed essere seconda solo ad essa. Il titolo di patriarca, utilizzato per i diversi vescovi orientali ed occidentali senza un significato preciso, non venne attribuito a queste amministrazioni ecclesiastiche superiori fino al 529 (Novella 131, cap. 2, efr. Corpus iuris civilis III, edd. R. SCHOELL-G. KROLL. Berlin 1899, 655). Calcedonia creò inoltre un'altra secessione giurisdizionale: riconobbe l'autonomia di Gerusalemme, la città del Signore. Con l'aggiunta di Gerusalemme si creò così la pentarchia con i cinque patriarcati che governavano la chiesa di Cristo. Da qui nacque l'interpretazione mistica dei cinque patriarcati come le cinque piaghe del Signore o dei cinque sensi della chiesa che da Fozio a Michele Cerulario si diffonderà in Oriente con una voluta accezione antiromana. Di fatto il canone non fu fin dall'inizio, pur vigendo una concezione ecclesiologica diversa da quella che esporremo, ben visto da Roma. Innanzi tutto occorrerà ricordare che nella sessione quindicesima del 31 ottobre il canone 28 fu approvato durante un'assenza, a prima vista inspiegabile, sia dei legati del papa che dei commissari imperiali; i presenti erano 185 vescovi orientali (di cui 150 presenti e 35 rappresentati). Il fatto poi che il privilegio fosse riconosciuto in quanto la nuova Roma come l'antica erano città imperiali provocò subito la reazione dei legati papali e del papa. Del resto il canone 28 viene omissso nelle collezioni conciliari più antiche. Ricomparve dopo il 518 nel diritto giustiniano e da allora rimase, con un valore più o meno operante,

fosse seconda in dignità all'antica Roma, a cui seguivano in ordine gerarchico, le sedi di Antiochia, Alessandria e Gerusalemme. La chiesa di Roma, quale capitale dell'impero e sede del corifeo degli apostoli, doveva esercitare sulle altre sedi un primato di carità in quanto dotata del privilegio, unico ed incontestato di una doppia apostolicità. A partire dalla fine del primo secolo Roma acquista la consapevolezza della sua preminenza sulle altre comunità, in quanto centro della vera fede, in grado di ristabilire l'ordine nella *cura animarum*, e con una funzione particolare nella formazione del diritto e nel servizio fraterno¹⁶. Nei primi secoli il primato romano non era quindi ancora un primato di giurisdizione, ma piuttosto una primazia legata all'autorità morale e religiosa: un primato pastorale e di servizio. Si trattava tuttavia di una posizione singolare che permise ai pontefici romani, fin dai primi secoli, d'intervenire in questioni ecclesiali di difficile soluzione come quella dei *rebaptizandi*¹⁷. Nel testo considerato troviamo il riferimento alla *plenitudo potestatis*, concetto in cui, dalla riforma gregoriana in poi, la teocrazia pontificia inglobava anche quello di *sollicitudo*¹⁸, come possiamo vedere sempre nel

nel fondo della coscienza della chiesa bizantina, come punto di riferimento per la sua posizione di fronte a Roma. Per il testo del canone 28 di Calcedonia cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. Istituto per le Scienze Religiose. Bologna 31973, 99–100, e per la sessione quindicesima del medesimo concilio vedi *ACO II/1. 3*, 63–83. Sul problema, tra gli altri, si sono espressi: J. GILL, *The Twenty-eighth Canon of Chalcedon in Dispute between Constantinople and Moscow*, in: A. GRILLMEIER–A. BACHT, *Das Konzil von Chalkedon III*. Würzburg 1954, 765–783, e W. DE VRIES, *L'Orient et l'Occident: les structures ecclésiales vues dans l'histoire des sept premiers conciles oecuméniques*. Paris 1974, 101–160.

¹⁶ Cfr. Y. CONGAR, *De la communion des Eglises à une Ecclésiologie de l'Eglise universelle*, in: *L'Episcopat et l'Eglise universelle*. Paris 1962, 228–260: 234.

¹⁷ G. D'ERCOLE, *Communio – Collegialità – Primato e sollicitudo omnium ecclesiarum* dai Vangeli a Costantino. Roma 1964, 360–373.

¹⁸ In origine s'intendeva con quest'espressione, di derivazione paolina, la *sollicitudo omnium ecclesiarum* del vescovo di Roma, il quale la esercitava in modo speciale in alcune chiese e territori del suo Patriarcato tramite la nomina di alcuni vicari i quali agivano per delega papale. Cfr. D'ERCOLE, *Communio – Collegialità – Primato* 414. Quando poi la chiesa di Roma s'impegnò nell'evangelizzazione dell'Inghilterra e della Germania, grazie ad alcuni vescovi rivestiti del pallio, come segno del potere loro delegato, s'introdusse, a poco a poco, il suo uso per tutti i metropolitani, tanto che già con il IX secolo il suo uso divenne indispensabile per esercitare la giurisdizione metropolitana. Solo in epoca gregoriana però i metropolitani appaiono privi di autorità propria e considerati unicamente come rappresentanti e mandatari della Sede Apostolica. Cfr. H. FUHRMANN, *Studien zur Geschichte mittelalterlicher Patriarchate. II Teil: Die Vikariate von Bonifa-*

nostro testo. Con papa Leone IX (1048–1054) e poi con Gregorio VII (1073–1085) era iniziata infatti la sottolineatura della *plenitudo potestatis*¹⁹ del papa al fine di coordinare e sostenere la riforma della chiesa in occidente. I papi riformatori si erano sforzati, almeno all'inizio, di non compromettere la collaborazione con l'episcopato, in quanto anch'esso protagonista della riforma²⁰. Tuttavia, anche a causa del debole appoggio episcopale e della conseguente necessità di un potere centrale solido, si arrivò alla concezione di un'autorità forte, fondamento di ogni soluzione. Abbiamo così, da parte dei riformatori, l'affermazione dell'episcopato universale del vescovo di Roma, pastore dei vescovi²¹. Con questo stesso significato viene anche impiegata da parte di molti canonisti e scrittori ecclesiastici²² la definizione della chiesa romana come *mater omnium Ecclesiarum*. Nella visione affermatasi con Gregorio VII tutti coloro che sottostavano al primato romano erano su di uno stesso piano, perché tutto ad esso risultava secondario: dignità vescovili e scale gerarchiche. Il metropolita viene ad essere, in questa visione, un intermediario tra papa e vescovi suffraganei, con poteri ben determinati nei loro confronti, ma subordinato comunque alla *potestas* del romano pontefice. L'idea fondamentale che permette di comprendere quest'evoluzione è la distinzione tra potere di ordine e potere di giurisdizione operata dai canonisti in epoca post-gregoriana e giunta a maturazione nel XII secolo. In base a questa distinzione il potere di ordine è conferito per consacrazione e quello di giurisdizione mediante la *missio canonica*²³ e quindi ogni potere

tius bis Rostagnus von Arles. *ZRg. Kan.* 40 (1954), 1–14, e J. MAROT, Décentralisation structurelle et Primauté dans l'Eglise ancienne. *Concilium* I/7 (1965), 24.

¹⁹ Della molta bibliografia al riguardo ci limitiamo qui a citare l'articolo ancora fondamentale di J. RIVIÈRE, *In partem sollicitudinis* ... Evolution d'une formule pontificale. *Revue de Sciences Religieuses* 5 (1925), 210–231, e G. LADNER, The Concepts of *ecclesia* and *christianitas* and their Relation to the Idea of Papal *plenitudo potestatis* from Gregory VII to Boniface VIII, in: Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII (*Miscellanea Historiae Pontificiae* 18). Roma 1954, 49–77.

²⁰ O. CAPITANI, Immunità vescovili ed ecclesiologia in età pre-gregoriana e gregoriana. L'avvio alla restaurazione. Spoleto 1966, 208.

²¹ O. ROUSSEAU, La doctrine du ministère épiscopal et ses vicissitudes dans l'Eglise d'occident, in: L'Episcopat et l'Eglise universelle. Paris 1962, 300.

²² Si veda ad ex. Decretum Gratiani Dist. 12 c. 1 *nulli vero dubium est, quod apostolica ecclesia mater sit omnium ecclesiarum, a cuius vos regulis nullatenus convenit deviare* in A. FRIEDBERG, Corpus Iuris Canonici I. Leipzig 1922, 27.

²³ Cfr. H. DE ROULERS, La notion de juridiction chez les décrétistes et les premiers decretalistes (1140–1250). *Etudes Franciscaines* 49 (1937), 454, e V. FUCHS, Der

è delegato dal papa. Sempre nel XII secolo la *plenitudo potestatis* papale venne applicata alla funzione di suprema autorità legislativa e di suprema giurisdizione d'appello, in connessione con il titolo papale di *Vicarius Christi*²⁴.

Con Innocenzo III l'espressione *plenitudo potestatis*, intesa come *plenitudo ecclesiasticae iurisdictionis*, acquistò tutto il suo vigore (insieme alla definizione di *Vicarius Christi*) e fu ripresa poi dai suoi successori spiegando la nascita e la diffusione della dottrina ierocratica nella seconda metà del XIII secolo²⁵. Secondo questa visione la chiesa era concepita come una sola grande diocesi in cui il territorio viene diviso ed affidato ai vescovi²⁶.

Ordinationstitel von seiner Entstehung bis auf Innozenz III. Bonn 1930, 234–271. Il cambiamento di posizione definitivo si ha con Innocenzo III, il quale permise l'ordinazione assoluta dei sacerdoti: *licet autem praedecessores nostri ordinationes eorum, qui sine certo titulo promoverunt, in iniuriam ordinantium irritas esse voluerint et inanes, nos, tamen, benignius agere cupientes tam diu per ordinatores vel successores eorum provideri volumus ordinatis, donec per eos ecclesiastica beneficia consequantur* X 3. 5. 16 (FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici* II, 469). Sul problema vedi anche il contributo di E. CORECCO, L'origine del potere di giurisdizione episcopale. Aspetti storico-giuridici e metodologico-sistematici della questione I. *La Scuola Cattolica* 96 (1968), 3–42: 6–7, 9–10 e 41.

²⁴ Per il titolo di *vicarius Christi* cfr. M. MACCARRONE, *Vicarius Christi*. Storia del titolo papale. Roma 1952. La *plenitudo potestatis* vista come suprema autorità legislativa era postulata dal linguaggio del diritto romano in cui la *lex animata* era sostituita dal *canon vivus*, il quale ha *in pectore suo* tutto il diritto canonico e resta *legibus solutus*. La funzione di suprema giurisdizione d'appello è associata invece all'espressione, in uso tra i canonisti del tempo: *papa est iudex ordinarius omnium*. Cfr. J. A. WATT, The Theory of Papal Monarchy in the Thirteenth Century. *Traditio* 20 (1964), 179–317: 268–281.

²⁵ In particolare questo accadde con Innocenzo IV e soprattutto fu teorizzato dall'Ostiense: cfr. A. J. CARLYLE, Le développement de la théorie de l'autorité pontificale en matière temporelle chez les canonistes de la seconde moitié du XII^e siècle. *Revue historique de droit français et étranger* 5 (1926), 608–610.

²⁶ Sempre nel XIII secolo, per influenza di altre teorie canonistiche, si riprende l'immagine tradizionale della chiesa corpo di Cristo e quindi si parlerà del papa come del capo visibile dal quale deriva il potere dei vescovi, in analogia con quanto avviene per il corpo umano. A dare spessore a quest'idea contribuiva l'insegnamento della scolastica ed in particolare di Tommaso d'Aquino circa la *reductio ad unum*. Secondo tale visione il papa è il vescovo supremo, unico capo della chiesa, che esercita su di essa l'universale e somma giurisdizione. Al proposito Tommaso afferma: *Respondeo dicendum quod papa habet plenitudinem pontificalis potestatis quasi rex in regno. Sed episcopi assumuntur in partem sollicitudinis, quasi iudices singulis civitatibus praepositi* (IV Sent., d. 20, q. I, a. 4, q. 1^o 3 in S. Th. Suppl.). Sulla questione cfr. CONGAR, De la communion (come in nota 16), 245s.

La partecipazione alla *sollicitudo* del vescovo di Roma (*ad sollicitudinis partem admittit*), di cui parla il testo clementino-gregoriano della professione di fede richiesta a Michele VIII e le seguenti ratifiche imperiali del 1277 e 1279 in oggetto, si inserisce appunto in tale tipo di relazioni tra Roma e le chiese sottoposte al suo primato²⁷. Accettando l'unione ecclesiastica la chiesa bizantina si sarebbe dovuta uniformare alla medesima prassi giurisdizionale vigente; il testo clementino-gregoriano, accettato in tutte le ratifiche imperiali, nelle parole che precedono immediatamente quelle in oggetto non lasciava del resto dubbi al riguardo della concezione romana: ... *et eidem omnes Ecclesie sunt subiecte ipsarumque prelati obedientiam et reverentiam sibi debent* ...²⁸.

Nei rapporti ecclesiastici tra Roma e Costantinopoli la discussione sul primato era sempre stata frequentemente ripresa ed aveva messo in evidenza, fin dai primi secoli, le differenze ecclesiologiche tra la chiesa imperiale di Costantinopoli e quella papale di Roma. Il secolo XII in particolare aveva conosciuto una produzione polemistica sul tema abbastanza rilevante in conseguenza della nuova visione ecclesiologica e delle nuove teorie che con la riforma gregoriana erano state introdotte in occidente ed erano state tristemente conosciute dai Bizantini con la prima crociata²⁹. Altrettanto forti furono le polemiche che, dopo eventi epocali come la quarta crociata e la conquista latina di Costantinopoli, troviamo ad esempio in Demetrio Tornikes e Teodoro Balsamon³⁰ ed in altri autori dei secoli tredicesimo e quattordicesimo.

Nel „dossier grec“ già pubblicato da V. Laurent e J. Darrouzès si ritrovano i medesimi concetti contro il primato del papa di Roma. Leggendo tali testi, prodotti negli ambienti più avversi all'unione con i Latini, patrocinata dall'imperatore, risulta ben comprensibile la modifica del testo clementino-gregoriano che incontriamo nella professione di Michele VIII a Lione nel 1274. Del resto l'opposizione del sinodo e del patriarca Giuseppe al volere imperiale è abbastanza nota³¹ e ne abbiamo

²⁷ Cfr. supra 202s.

²⁸ TAÛTU, *Acta* (come in nota 3), 121 ll. 17–20.

²⁹ Cfr. J. DARROUZÈS, *Les documents byzantins du XII^e siècle sur la primauté romaine*. *REB* 23 (1965), 42–88, e inoltre J. SPITERIS, *La critica bizantina del Primato Romano nel secolo XII* (*OCA* 208). Roma 1979.

³⁰ SPITERIS, *La critica bizantina* 211–244.

³¹ Cfr. H. EVERT-KAPPESOWA, *La société byzantine et l'union de Lyon*. *Byzantino-slavica* 10 (1949), 28–41, e ID., *Une page de l'histoire des relations byzantino-latines: Le clergé byzantin et l'union de Lyon*. *Byzantinoslavica* 13 (1952), 68–92.

notizia anche nella coeva lettera imperiale *Desiderium erat quidem*³² prima citata. In tale lettera infatti l'imperatore, riferendosi ai prelati ed al patriarca, non favorevoli al suo progetto d'unione, quindi in aperto contrasto con la sua volontà, rivolgendosi al papa, dice³³: *quoscumque autem non persuasos in hiis cognovimus, tamquam non concordēs nostre intentioni et voluntati nostri collegii, tamquam odibiles et abiectos, longe emisimus, sed et quoscumque cognoverimus emittemus, honorem apostolici throni indiminitum conservare volentes*.

Servendoci dei testi del „dossier“ citato e paragonandoli alle fonti romane e alla testimonianza di Pachimere, possiamo ricostruire con una certa fedeltà lo sviluppo degli eventi immediatamente precedenti e successivi all'unione e quindi riusciamo a comprendere più precisamente le reazioni dei protagonisti dell'evento³⁴.

Le prime trattative per raggiungere la pace con i Latini si collocarono all'inizio dell'anno 1273, dopo l'arrivo dei legati romani le cui lettere erano datate all'ottobre del 1272. Un'altra data sicura è quella del giuramento del patriarca Giuseppe, emesso nel mese di giugno dello stesso anno³⁵, poco dopo l'invio all'imperatore del *tomos*³⁶ in cui il sinodo rispondeva ad una precedente missiva imperiale. In un primo momento Michele VIII, come ci testimonia Pachimere³⁷, fece redigere il suo progetto di unione dall'arcidiacono Costantino Meliteniota e dal protoapostolario Giorgio di Cipro³⁸ e quindi l'inviò al patriarca, chiedendo una risposta collettiva basata esclusivamente sui testi della scrittura e sui documenti storici, senza riflessioni di parte. L'imperatore sperava infatti d'ottenere una facile approvazione approfittando dell'assenza del chartophylax, l'unico allora in grado di controbattere³⁹. Il patriarca ed il si-

³² DÖLGER–WIRTH, Regesten (come in nota 2), n. 2007. Per il testo: TĀUTU, Acta (come in nota 3), 129. Cfr. supra 202.

³³ TĀUTU, Acta 129 ll. 16–20.

³⁴ LAURENT–DARROUZÈS, Dossier grec (come in nota 11), XV–XVII, ricostruisce la cronologia tramite gli atti diplomatici e la testimonianza di Pachimere.

³⁵ Ibid. 302–305.

³⁶ Ibid. 134–301.

³⁷ Cfr. Pachimere (FAILLER) (come in nota 10), V 14: II, 484–487.

³⁸ Cfr. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit (= PLP), erstellt von E. TRAPP unter Mitarbeit von H. BEYER (u. a.), Fasz. 1–12, und Gesamtregister. (*ÖAdW. Veröffentlichungen d. Kommission f. Byzantinistik* I). Wien 1976–1996, n. 17856 e 4590. Costantino Meliteniota restò fedele fino alla fine alla politica unionista, il secondo invece è il futuro patriarca Gregorio II di Cipro (1283–1286).

³⁹ Giovanni Vekkos (PLP, n. 2548) in questo momento si trovava in carcere. Durante la prigionia lesse numerosi testi dei padri latini e, constatando una profonda

nodo però chiesero il rinforzo dei sostenitori della loro opinione e convocarono quindi sia gli ecclesiastici di più alto rango (in particolare il corpo degli arconti) che i dissidenti arseniti⁴⁰, ancora profondamente risentiti, ed inoltre la principessa Eulogia⁴¹ ed un gruppo di monaci provenienti soprattutto dal monastero del monte Galesios⁴². La risposta fu così preparata da Giobbe Iasites⁴³, a capo di un gruppo di collaboratori tra i quali era presente lo stesso Pachimere. Il tomo, una volta corretto, soprattutto nelle espressioni più offensive, fu consegnato all'imperatore, il quale non lo fece pubblicare per tutelare la sua immagine.

Ancor più della risposta del sinodo il giuramento del patriarca Giuseppe ci indica il clima all'interno della chiesa greca. Un concilio generale convocato dal papa fuori dei confini dell'impero, secondo questo testo è giudicato come un fatto sufficiente ad urtare la sensibilità dei Bizantini. Il patriarca Giuseppe insisté sulla convocazione del concilio da parte dell'imperatore. Era un modo indiretto per denunciare come illegale la convocazione del concilio di Lione e di negare a quest'assemblea il titolo di concilio. Il giuramento del patriarca Giuseppe non è infatti un semplice incidente di percorso, ma un manifesto dell'opposizione che oltrepassa largamente la sua persona, benché se ne usi il nome come paravento. In tale visione è chiaro che il concetto di *plenitudo potestatis* e dell'ammissione dell'episcopato *in partem sollicitudinis*, prima esaminati nel testo della professione clementino-gregoriana, non potevano che risultare inaccettabili.

concordanza di dottrina, divenne un propagatore dell'unione. Cfr. Pachimere (FAILLER) (come in nota 10), V 15: II, 486-488.

⁴⁰ I rapporti tra Michele VIII e la chiesa si erano già deteriorati da tempo. Dopo l'accecamento del giovane Giovanni Lascaris il patriarca Arsenio (PLP, n. 1694) scomunicò l'imperatore. Solo con fatica Michele VIII riuscì ad allontanare Arsenio (1266) ed ottenne una dispensa dal suo successore Giuseppe, ma una parte della popolazione restò fedele al patriarca depresso. Si formò dunque la setta degli arseniti che combatteva ostinatamente l'imperatore e la nuova direzione della chiesa. Cfr. V. LAURENT, *Les grandes crises religieuses à Byzance: la fin du schisme arsénite. Académie Roumaine, Bulletin de la section historique* 26 (1945), 225-313.

⁴¹ Sorella dell'imperatore Michele VIII, contrariamente alla sorella Marta capofila degli arseniti, fino alla questione dell'unione coi Latini era stata favorevole all'imperatore.

⁴² Il patriarca Giuseppe era stato *igoumenos* del monastero del monte Galesios. Melezio fu uno dei più attivi tra questi monaci cfr. LAURENT-DARROUZÈS, *Dossier grec* (come in nota 11), 104-112.

⁴³ Cfr. PLP (come in nota 38), n. 7959.

Dopo un'altra lettera⁴⁴ del patriarca Giuseppe (dicembre 1273) ai membri del sinodo, l'imperatore emanò una crisobolla⁴⁵ per il capitolo di S. Sofia in cui, per guadagnarsi l'assenso dell'episcopato, prometteva che le concessioni alla chiesa di Roma non sarebbero andate oltre i tre punti richiesti (primato, commemorazione del papa, diritto d'appello) e che non sarebbe stato mutato nessun uso o tradizione tipica della chiesa greca. Si trattava, in pratica, di una riaffermazione del *tomos* del 1272. I vescovi firmatari in questo caso erano stati acquiescenti, dal momento che non avevano posto come condizione per trattare con Roma l'appianamento delle divergenze dogmatiche.

Il testo della professione imperiale del 1274⁴⁶, in cui Michele VIII domandava al papa di mantenere gli usi della chiesa greca, non menzionando altro però che la recita del simbolo, fa intendere che il sinodo, più che approvare, rimetteva interamente la questione all'imperatore. L'astensione del patriarca ed il malcontento presente nella chiesa per la politica imperiale spiegano l'ambiguità di questo accordo sinodale. L'11 febbraio 1274 si giunse infatti alla decisione che, nel caso l'unione con Roma fosse stata raggiunta, il patriarca Giuseppe sarebbe stato rimosso ed al suo posto sarebbe stato eletto un altro, come poi avvenne con l'elezione di Giovanni Vekkos⁴⁷.

La lettera dei vescovi greci *Non solum nunc*⁴⁸, portata al papa in quest'occasione, ci conferma sulla forte opposizione del clero e del pa-

⁴⁴ V. LAURENT, Les registes des actes du Patriarcat de Constantinople, I: Les actes des Patriarches, fasc. IV: Les registes de 1208 à 1309. Paris 1971, n. 1409, e LAURENT-DARROUZÈS, Dossier grec 322s. (testo 6).

⁴⁵ DÖLGER-WIRTH, Regesten (come in nota 2), n. 2002b; LAURENT-DARROUZÈS, Dossier grec 314-319 (testo 4); Pachimere (FAILLER) (come in nota 10), V 20: II 501-505.

⁴⁶ Cfr. supra, nota 8.

⁴⁷ Cfr. Pachimere (FAILLER) V 17: II, 491-495; DÖLGER-WIRTH, Regesten, n. 2004, e LAURENT, Regestes (come in nota 44), n. 1408.

⁴⁸ Cfr. il regesto del documento in: J. B. MARTIN, Conciles et bullaire du diocèse de Lyon. Lyon 1905, n. 1639, 2899. Il testo è stato edito da: Ph. LABBÉ-G. COSSART, Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta XI. Parisiis 1671, 514; J. HARDOUIN, Conciliorum Collectio VIII. Paris 1715, 698-701; MANSI XXIV 74-77; L. WADDING, Annales Minorum (1256-1275) IV. Roma 1732, 392-394; Quaracchi ³1931, 444-446; Flores Historiarum III (a. D. 1326), ed. H. R. LUARD (*RBS* 95/3). London 1890, 37-42; L. DELISLE, Notice sur cinq manuscrits de la Bibliothèque Nationale et sur un manuscrit de la Bibliothèque de Bordeaux contenant les recueils épistolaires de Bérard de Naples. *Notices et extraits de la Bibliothèque Nationale* 27/II (1879), 87-167: 150-154 (edizione basata sul solo manoscritto Bordeaux 761, fol. 127^v-128^r); TAUTU, Acta (come in nota 3), 116-123 (edizione

triarca all'unione, poiché evitava volontariamente di entrare in qualunque affermazione di tipo teologico e soprattutto evitava ogni giudizio sull'ortodossia dei Latini. Anche le affermazioni relative al primato non erano positive, ma si limitavano a riconoscere il ruolo primaziale già esercitato da Roma nel primo millennio della chiesa indivisa. Non è poi neanche chiaro quale rappresentatività, nell'episcopato greco, avessero veramente i 44 firmatari di questo documento⁴⁹.

Anche la modalità con cui avvenne la presentazione dei documenti a Lione sembra riflettere la situazione conflittuale vissuta in tale circostanza dalla chiesa bizantina. I membri dell'ambasciata⁵⁰, che recapitò il

basata sul solo Reg. Vat. 29/A, fol. 192^v–193^r). In appendice alla nostra edizione il testo viene nuovamente pubblicato con una prima collazione della sua tradizione completa. La prima parte del testo, come è accaduto per la professione imperiale del 1274 (DÖLGER–WIRTH, *Regesten* [come in nota 2], n. 2006), trasmessa dai medesimi testimoni, ha rivelato una doppia redazione. Cfr. al proposito quanto già notava ROBERG, *Union* (come in nota 13), 255–263, riecheggiando un'intuizione di Delisle.

⁴⁹ Cfr. ROBERG, *Konzil* (come in nota 13), 249s.

⁵⁰ Giorgio Pachimere c'informa (V 17 e 21= FAILLER [come in nota 10], II, 490–495 e 506–509) che la lettera fu inviata al papa con l'ambasciata formata dall'ex-patriarca di Costantinopoli Germano III, dal grande logoteta Giorgio Acropolita, Teofane metropolita di Nicea, dal προκαθήμενος τοῦ βεσταγίου Nicola Panaretos e dal μέγας διερχομένης Berroiotos (Giorgio Zimisce). Per la data di partenza degli ambasciatori l'11 marzo 1274 cfr. A. FAILLER, *Chronologie et composition dans l'Histoire de Georges Pachymérés*. *REB* 39 (1981), 145–249: 224–226. Le stesse informazioni ci vengono inoltre fornite dal legato Gerolamo di Ascoli nel suo *reportage* al papa Gregorio X edito da O. VAN DER VAT, *Die Anfänge der Franziskanermission. Werl in Westfalia 1934*, 251s. (= H. FINKE, *Konzilienstudien zur Geschichte des dreizehnten Jahrhunderts*. Münster 1891, 119) e da ROBERG, *Union* (come in nota 13), 226–229, sulla base del manoscritto di Osnabrück, Niedersächsisches Staatsarchiv, Depositum 58d. Le edizioni sopra citate sono però superate da quella dello stesso B. ROBERG, *Einige Quellenstücke zur Geschichte des II. Konzils von Lyon*. *AHC* 21 (1989), 103–146: 125s. La legazione partì da Costantinopoli l'11 marzo e fece naufragio il Giovedì santo dello stesso anno (quindi il 29 marzo) presso Capo Malea, che si trova all'estremità sud-est del Peloponneso, a sud di Monenvasia. Pachimere stesso ci racconta la grande frequenza di naufragi in questa zona, tanto che veniva anche chiamata Ξυλοφάγον, „mangiatrice di navi“. I legati navigavano su due imbarcazioni separate, una per gli ecclesiastici ed il grande logoteta Giorgio Acropolita e l'altra per gli ufficiali imperiali. Sopraggiunta, la sera del Giovedì santo, la tempesta le due navi si separarono; quella degli ufficiali imperiali cercò di raggiungere la costa, l'altra nave si affidò al mare evitando uno sbarco pericoloso. Terminata la tempesta, la nave guidata dall'Acropolita riuscì a sbarcare a Modone il giorno successivo, dove in seguito i legati appresero dall'unico superstite la triste notizia del naufragio dei loro colleghi. Pachimere c'informa anche dei doni perduti nel

testo della professione di fede e gli altri documenti erano legati dell'imperatore⁵¹; la chiesa ortodossa non fu ufficialmente rappresentata al concilio di Lione II. Non è possibile sapere se i padri conciliari avessero veramente coscienza di questo fatto e se abbiano evidenziato questa distinzione nei documenti da loro redatti. Certo è che molte fonti cronachistiche coeve sembrano credere che i nunzi bizantini fossero stati inviati dall'episcopato greco⁵². Tuttavia, pur con le riserve da lui espresse, si può pensare con Roberg⁵³ che Michele VIII abbia ben meditato la scelta dei componenti di questa legazione: erano quasi tutti ecclesiastici, un quarto dei quali di rango episcopale, compreso anche l'arcivescovo di Filippi, perito nel naufragio⁵⁴. Certamente l'imperatore voleva dare l'impressione

naufragio, inviati dall'imperatore al papa insieme ai documenti. Il ritardo causato da questa vicenda all'arrivo degli ambasciatori bizantini a Lione (il 19 giugno) provocò molta apprensione nei partecipanti latini. La reazione di Gregorio X alla notizia dell'arrivo della legazione bizantina è stata immortalata nelle parole riferite da Teodoro Metochita nella sua relazione: τοῖς ζῶσιν ἐγὼ θαυμάζω νῦν ὅπως ὀρθῶμαι συγκατελεγμένος ἀνέκραγεν εἶπερ, ὡς μανθάνω, λύπης ἐξ ἀμυθῆτου καὶ ἡδονῆς ἐξ ὑπερβαλλούσης ἐκπεπνευκέναι τὸ βιοῦν ἐπικολούθησε. Cfr. C. GIANNELLI, Une mission diplomatique de G. le Métochite et le Vat. gr. 1716, in: M.-H. LAURENT, Le bienheureux Innocent V (Pierre de Tarentaise) et son temps (*ST* 129), Città del Vaticano 1947, 442. La gioia del papa e dei prelati romani viene interpretata come conseguente alla situazione di disponibilità all'unione che si veniva prospettando da ROBERG, Konzil (come in nota 13), 228.

⁵¹ Abbiamo già parlato della mancanza di pieni poteri delegati di questi ambasciatori nel nostro contributo citato. L'unico a giurare nella seduta conciliare del 6 luglio 1274 a Lione fu infatti Giorgio Acropolita (cfr. supra, nota 50).

⁵² Cfr. ROBERG, Konzil 229, nota 62. Oltre che da fonti letterarie secondarie, tra le fonti indicate da Roberg incontriamo anche un canonista del rango di Guillaume Durand, che ebbe un ruolo di primo piano al concilio, il quale afferma che: *Graeci, prout supra dictum est, verum quidam episcopi Graeci, et alii clerici, et laici de mandato imperatoris, et Ecclesiae Grecorum in concilio Lugdunensi publice professi sunt, prout hic dicitur, et symbolum cum adiectione illa „Filioque“ praesente toto concilio cantaverunt, et utinam quod ore cantaverunt corde credant Utinam eos ad hoc inducerit fervor et devotio fidei non calliditas sive metus ...*. Cfr. In Sacrosanctum Lugdunense Concilium sub Gregorio X Guilelmi Duranti cognomento Speculatoris Commentarius, nunc primum a S. MAIOLO ... editus. Fano 1596, fol. 3^v. Lo stesso papa in una lettera all'episcopato greco, scritta dopo il concilio il 28 luglio 1274 (cfr. Registro di Gregorio X [come in nota 3], n. 489): *Carissimi in Christo filii nostri Paleologi, Grecorum imperatoris illustris, et vestros nuntios ac litteras ... recepimus ...*. La parola *nuntii* in questa lettera pontificia è però quasi sicuramente generica, equivalente a messaggeri, e non può assolutamente far pensare ad un incarico di delega da parte dell'episcopato greco.

⁵³ ROBERG, Konzil (come in nota 13), 230.

⁵⁴ Cfr. supra, nota 50. I documenti che menzionano l'arcivescovo come componente della legazione vengono enumerati in ROBERG, Konzil 222, nota 17.

che questa legazione fosse portatrice ufficiale, oltre che del suo volere, anche di quello della chiesa bizantina. Il tentativo di Michele VIII, volto a dare ufficialità anche ecclesiastica ai suoi ambasciatori, non è quindi da sottovalutare. Risultano pertanto interessanti in questo senso le considerazioni di Roberg⁵⁵ circa la partecipazione dei membri della delegazione alla messa del 29 giugno a Lione ed all'aspetto ieratico del grande logoteta Giorgio Acropolita durante la pronunciazione del suo giuramento⁵⁶. Una sottolineatura dell'aspetto religioso della loro missione, in realtà di natura politica, può aver rassicurato così molti Latini non a conoscenza della complessità dei problemi della chiesa greca, ben evidenti nelle fonti sopra menzionate.

Il clima descritto spiega il tentativo dell'imperatore di attenuare la portata di alcune affermazioni contenute nel testo della professione di fede. Il passo sul primato e sul ruolo dei patriarchi qui esaminato ci sembra ancor più eloquente delle altre variazioni del testo clementino-gregoriano, da noi già esaminate altrove⁵⁷, mentre le altre variazioni sono di tipo teologico, non sempre di grosso peso, ed inoltre possono talora lasciare il dubbio che siano derivate dalla nuova traduzione dal greco preparata in cancelleria imperiale, secondo la prassi bizantina abituale⁵⁸. In questo caso invece l'intervento è molto chiaro e mostra una precisa volontà di attenuare il dettato del testo papale sicuramente inaccettabile per il sinodo della chiesa di Costantinopoli.

Inoltre il passo sul primato, che troviamo nel testo pontificio inviato all'imperatore Michele VIII, è particolarmente esigente con i Bizantini in confronto ad esempio con le costituzioni del Lateranense IV⁵⁹, il concilio di circa un sessantennio precedente. Anche in tale concilio troviamo

⁵⁵ Ibid. 231–237.

⁵⁶ Giorgio Acropolita è il noto storico e panegirista di Michele VIII (PLP [come in nota 38], n. 518): cfr. A. HEISENBERG, *Georgii Acropolitae opera* II. Leipzig 1903, XV e 3 (versi del logoteta del *genikon* Giorgio Acropolita). Per la funzione del grande logoteta R. GUILLAND, *Les logothètes. Études d'histoire administrative de l'empire byzantin*. *REB* 29 (1971), 100–115 (notizia su Giorgio Acropolita 104–106).

⁵⁷ Cfr. PIERALLI, I rapporti diplomatici (come in nota 1).

⁵⁸ Cfr. *ibid.* 394s. Il testo greco stabilito dalla cancelleria e firmato dall'imperatore è l'unico che fa fede e solo sulla base di esso venivano preparate le traduzioni ufficiali.

⁵⁹ *Costituzioni del concilio Lateranense IV (1215)*, cap. 5: *Antiqua patriarchalium sedium privilegia renouantes, sacra uniuersali synodo approbante sancimus, ut post Romanam ecclesiam, que disponente Domino super omnes alias ordinarie potestatis optinet principatum, utpote mater uniuersorum christifidelium et magistra, Constantinopolitana primum, Alexandrina secundum, Antiochena tertium, Ierosolyimi-*

la concezione del primato romano pienamente affermatasi nel senso giurisdizionale sopra spiegato, ma vengono tuttavia evidenziate le prerogative ed i privilegi delle antiche sedi patriarcali enumerate secondo il loro ordine di successione gerarchica. Lo stesso tipo di attenzione per i patriarcati orientali lo ritroveremo, in ben altro clima e contesto storico, nella bolla d'unione *Letentur celi* del concilio di Firenze del 1439 dove, dopo la definizione del primato romano, le sedi vengono nuovamente enumerate nel loro ordine gerarchico⁶⁰.

*tana quartum locum optineant, servata cuilibet propria dignitate, ita quod postquam earum antistites a Romano pontifice receperint pallium, quod est plenitudinis officii pontificalis insigne, prestito sibi fidelitatis et obedientie iuramento licenter et ipsi suis suffraganeis pallium largiantur recipientes pro se professionem canonicam et pro Romana ecclesia sponsonem obedientie ab eisdem. Dominice uero crucis uexillum ante se faciant ubique deferri, nisi in urbe Romana et ubicumque summus pontifex presens extiterit aut eius legatus utens insigniis apostolice dignitatis. In omnibus autem prouinciis eorum iurisdictioni subiectis ad eos cum necesse fuerit prouocetur, saluis appellationibus ad sedem apostolicam interpositis quibus est ab omnibus humiliter deferendum. Cfr. Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum commentariis glossatorum, ed. A. GARCÍA Y GARCÍA (*Monumenta Iuris Canonici*, Ser. A, 2). Citta del Vaticano 1981, 52.*

⁶⁰ Bolla di unione tra la chiesa greca e latina *Letentur celi: Item diffinimus sanctam apostolicam sedem et Romanum pontificem in uniuersum orbem tenere primatum, et ipsum pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis apostolorum et verum Christi vicarium totiusque ecclesie caput, et omnium christianorum patrem et doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi et gubernandi uniuersalem ecclesiam a domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis ycumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur. Renovantes insuper ordinem traditum in canonibus ceterorum venerabilium patriarcharum, ut patriarcha Constantinopolitanus secundus sit post sanctissimum Romanum pontificem, tertius uero Alexandrinus, quartus autem Antiochenus, et quintus Hierosolymitanus, saluis uidelicet privilegiis omnibus et iuribus eorum ...*. Cfr. *Epistolae Pontificiae ad Concilium Florentinum Spectantes*, ed. G. HOFMANN, II (*Concilium Florentinum documenta et Scriptores editum consilio et impensis Pontificii Istituti Orientalium Studiorum*, Ser. A). Roma 1944, 72s. In alcune pergamene originali della *Letentur celi*, nella parte greca, si hanno delle omissioni nella parte che riguarda il primato; al proposito cfr. G. HOFMANN, La redazione più breve e la più lunga del passo sul primato nel testo greco della bolla di unione, in: Papato, conciliarismo, patriarcato (1438-1439). Teologi e deliberazioni del concilio di Firenze (*Miscellanea Historiae Pontificiae* II). Roma 1940, 59-64, e *id.*, La formola dei patriarchi nella bolla di unione dei Greci, *ibid.* 69-73. Il problema potrà essere valutato correttamente soltanto con un'edizione critica della *bullae unionis* che consideri tutti i testimoni originali: l'edizione di Hofmann citata è basata infatti sul solo esemplare laurenziano della cassetta Cesarini.

Le ratifiche della professione di fede lionese che nel 1277⁶¹ e nel 1279 furono richieste all'imperatore Michele VIII ed al figlio Andronico invece, per la parte relativa al primato, riproducono alla lettera il testo clementino-gregoriano. Le istruzioni date da Innocenzo IV e da Niccolò III ai loro legati ci permettono di capire bene l'irrigidimento della curia romana di fronte all'unione sancita a Lione e il modo completamente unilaterale in cui furono guidati i rapporti. A Roma, negli anni successivi a Lione, come ci mostra la lettera del protonotario degli interpreti⁶², si sapeva bene che la chiesa bizantina e la stessa corte imperiale in realtà non avevano accettato il progetto di Michele VIII. La richiesta delle ratifiche veniva quindi ad assumere il significato di un ultimo appello da concedere, ma con tutta la durezza e chiarezza necessaria. Le varianti che ricorrono in altri luoghi del testo, riguardanti termini teologici esplicitati ulteriormente secondo la terminologia della scolastica latina, indicano la necessità che la curia aveva di fugare ogni dubbio sull'ortodossia dei Greci⁶³.

Il testo della professione di Michele VIII al concilio di Lione fu nuovamente usato, nei rapporti tra le due chiese, nel 1369 in occasione del viaggio in occidente di Giovanni V Paleologo⁶⁴. La professione fu emessa a Roma, nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, il 18 ottobre dello stesso anno. Tale documento, redatto circa un secolo dopo il testo di cui ci stiamo occupando, ci fornisce però una serie d'insegnamenti utili per la valutazione del passaggio in oggetto. Occorre innanzitutto dire che la

⁶¹ Tranne il testo greco della professione di fede di Andronico per il quale cfr. supra 200 con nota 9.

⁶² Si tratta della lettera del protonotario degli interpreti Ogerio recapitata al papa per mezzo di Marco e Marchetto: cfr. DELORME-TAUTU, *Acta* (come in nota 12), 50-55. Su questa lettera: D. A. NICOL, *The Greeks and the Union of the Churches. The Report of Ogerius, Protonotarius of Michael VIII Palaiologos, in 1280 (Proceedings of the Royal Irish Academy, vol. 63, sect. C, n. 1). Dublin 1962*, e R.-J. LOENERTZ, *Mémoire d'Ogier, protonotaire, pour Marco et Marchetto, nonces de Michel VIII Paléologue après du Pape Nicolas III (1278, printemps-été). OCP 31 (1965), 374-408*; rist. in: ID., *Byzantina et Franco-Graeca. Articles parus de 1935 à 1986, réédités avec la collaboration de P. SCHREINER (Storia e Letteratura 118). Roma 1970, I, 537-572*. Sul protonotario Ogerio cfr. PIERALLI, *I rapporti diplomatici* (come in nota 1), 395 e nota 31.

⁶³ Il testo lionese, relativamente al primato, è quindi molto di più che un riflesso della dottrina canonistica occidentale del tempo. In esso il termine *plenitudo potestatis* viene infatti usato nel senso di autorità di suprema giurisdizione monarchica. Tali riflessioni sono ben sviluppate, anche se applicate in realtà al testo del 1277, in WATT, *Theory* (come in nota 24), 251-253 e 267s.

⁶⁴ Cfr. O. HALECKI, *Un empereur de Byzance à Rome. Warschau 1930*.

traduzione greca dell'atto fu preparata da Demetrio Cidone⁶⁵, in qualità di cancelliere imperiale e conoscitore della lingua greca e latina. A riprova di tale attribuzione possiamo addurre oltre alla grafia di Demetrio⁶⁶, presente qui in una variante più calligrafica di quella riscontrabile nei manoscritti noti, a lui attribuibili con sicurezza, l'atto notarile che accompagna la professione, in cui si afferma espressamente l'operato di Cidone. In questo documento si dice anche che la professione fu giudicata fedele dai tre interpreti deputati dai cardinali⁶⁷. La notizia è già stata segnalata e messa in rapporto alla genesi del documento in oggetto dal card. Giovanni Mercati, ma stranamente non viene ripresa dai „Regesten“ di Dölger⁶⁸ né nel „Repertorium der griechischen Kopisten“ sotto la voce dedicata a Demetrio⁶⁹.

⁶⁵ PLP (come in nota 38), n. 13876, dove la traduzione del documento in oggetto è citata alla fine della lunga lista delle opere che Demetrio tradusse dal latino.

⁶⁶ Una fotografia della parte greca del documento, in realtà su due colonne di cui la greca sta a sinistra, è riprodotta acclusa all'edizione di Sp. LAMPROS, *Αὐτοζωγράφου τοῦ Βυζαντίου χουσόβουλλα καὶ χουσᾶ γράμματα ἀναφερόμενα εἰς τὴν ἔννοιαν τῶν ἐκκλησιῶν. Νέος Ἑλληνομνήμων* 11 (1914), 94–128; 241–254. Il testo di nostro interesse si trova alle pp. 241–249 e la tavola a p. 245.

⁶⁷ I tre interpreti erano Paolo patriarca di Costantinopoli, Niccolò vescovo di Adrianopoli e fr. Antonio d'Atene dei Minori: cfr. G. MERCATI, *Notizie di Procoro e Demetrio Cidone, Manuele Caleca e Teodoro Meliteniota e altri appunti per la storia della teologia e della letteratura bizantina del secolo XIV (StT 56)*. Città del Vaticano 1931, 146–148: 147, nota 1.

⁶⁸ DÖLGER–WIRTH, *Regesten* (come in nota 2), n. 3122. I „Regesten“ in questo caso contengono anche un altro grave fraintendimento: presentano come copie del documento quelle contenute rispettivamente nel Vat. gr. 1091, fol. 2^r, e Vat. gr. 973, fol. 49^r, già però indicate da G. Mercati, nel lavoro citato sopra, come portatrici di una diversa traduzione dello stesso testo. Inoltre anche A. A. Arm. I–XVIII n. 387 è una copia in forma di libello del testo latino e greco contenuto nei due manoscritti citati e non coincide quindi con la traduzione ufficiale della professione di fede preparata da Cidone, come sembra invece dai „Regesten“. Tale versione del testo, come già giustamente indicato da Mercati, è quella pubblicata in *PG* 154, coll. 1297–1308: cfr. MERCATI, *Notizie di Procoro e Demetrio Cidone* 148. In un nostro prossimo contributo ci proponiamo di analizzare insieme alla traduzione greca di Cidone anche questa seconda versione in rapporto al testo clementino-gregoriano ed al testo lionese.

⁶⁹ E. GAMILLSCHEG–D. HARLFINGER, *Repertorium der griechischen Kopisten 800–1600*, I. Teil: Handschriften aus Bibliotheken Großbritanniens; II. Teil: Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs; III. Teil: Rom mit dem Vatikan; A: Verzeichnis der Kopisten, C: Tafeln (*ÖAdW. Veröffentlichungen d. Kommission f. Byzantinistik* III/1 A, C; III/2 A, C; III/3 A, C). Wien 1981–1997. La voce dedicata a Demetrio Cidone è la III 164 dove si cita il lavoro di Mercati, ma non questo dato. Che non si escludano i documenti appare però chiaro dalla citazione

Il testo tradotto da Demetrio, che in questa sede ci limitiamo a considerare nella formula del primato, si differenzia sostanzialmente da quello lionese del 1274 e dal suo corrispondente greco, da noi indicato nella ratifica di Andronico del 1277⁷⁰. Le omissioni fin qui analizzate non si ritrovano infatti in questo testo del 1369 che riproduce letteralmente il testo clementino-gregoriano riportato anche, come abbiamo detto, nelle ratifiche di Michele ed Andronico del 1277 e del 1279. Tale testo suona in questo modo⁷¹: ... καὶ ταύτη πάσας τὰς ἐκκλησίας ὑποτετάχθαι καὶ τοὺς ἐπισκόπους αὐτῶν, ταύτη αἰδῶ καὶ ὑπακοήν· ὀφείλουν, ἐν ἧ τοσοῦτον ἐστὶ τὸ τῆς ἐκκλησίας πλήρωμα ὡς τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, συμμεριζομένας αὐτῇ τὰς φροντίδας παραλαμβάνειν· ἐξ ὧν πολλὰς, ἐξαιρέτως δὲ τὰς πατριαρχικὰς, διαφόροις προνομίοις, ἢ τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησία τετίμηκε τῆς κατὰ πασῶν μέντοι ταύτης ὑπεροχῆς αἰεὶ τηρουμένης ἐν τε ταῖς καθολικαῖς συνόδοις· καὶ ἐν πάσι τοῖς ἄλλοις

L'operazione compiuta da Demetrio Cidone ci mostra che a Roma il testo della professione di Michele VIII, nella sua versione greca, era giudicato bisognoso di una nuova traduzione dal latino. Quindi le discordanze della pergamena greca del 1277 con la corrispondente latina riportanti la ratifica di Andronico II, non erano passate inosservate⁷². I dati emersi nel corso dell'edizione, pur nel silenzio delle fonti coeve, ci sem-

della copia laurenziana della *Letentur celi* sotto la voce dedicata a Giorgio Disipato Galesiota I, 59.

⁷⁰ Cfr. supra, nota 9 con rimandi.

⁷¹ Citiamo dall'edizione di LAMPROS, *Ἀυτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου χρυσόβουλλα* (come in nota 66), 244, dopo aver controllato il testo sull'originale. L'edizione di Theiner per il testo inserito della professione di fede rimanda ai testi del 1277 citati lasciando così sfuggire che si tratta di una differente versione. Cfr. A. THEINER—F. MIKLOSICH, *Monumenta spectantia ad unionem ecclesiarum Graecae et Romanae maiorem partem et sanctioribus Vaticani Tabulariis*. Wien 1872, 37–43. Il testo latino è edito in maniera parziale da A. TAUTU, *Acta Urbani V (1362–1370) (Pontificia Commissio ad redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis. Fontes, ser. III, vol. 11)*. Roma 1964, 287–290.

⁷² Abbiamo già detto che la pergamene originali del 1274 erano andate perdute molto presto come c'informano gli inventari avignonesi dell'Archivio papale del 1339 e del 1366 che non menzionano i nostri originali: cfr. PIERALLI, I rapporti diplomatici (come in nota 1), 389s., note 21 e 22. L'inventario del 1339 è contenuto nel Reg. Aven. 242: cfr. H. DENIFLE, *Die päpstlichen Registerbände des 13. Jahrhunderts und das Inventar derselben vom Jahre 1339*. *Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters* 2 (1886), 1–75. L'inventario del 1366 corrisponde oggi, all'Archivio Segreto Vaticano, alla segnatura Arm. XXXV n. 9. Questo secondo inventario è stato pubblicato dalla copia vaticana del XVI secolo oggi Arm. XXXIII n. 38, cfr. L. A. MURATORI, *Antiquitates italicae Medii Aevi* VI. Milano 1742, 75ss.

brano così aver ottenuto una risposta tacita, ma comprovata dai fatti. A partire dagli anni immediatamente successivi all'unione, a Roma ci si era ben resi conto delle deroghe dal dettato pontificio originale operate dall'imperatore. Il passo sul primato, in particolare, si trovò così nuovamente al centro del controllo romano⁷³.

⁷³ Il testo pubblicato nella *PG* 154, coll. 1297–1308: 1305, derivante dal Vat. gr. 1091, da cui attinge il Vat. gr. 973, come già affermato da MERCATI, *Notizie* (come in nota 68), 148, a proposito della formula oggetto di questo lavoro, traduce: Καὶ ταύτη πάσαι αἱ ἐκκλησίαι ὑποκείνται, καὶ οἱ αὐτῶν ἐπίσκοποι ὑποταγὴν καὶ αἰδῶ αὐτῇ ὀφείλουσι. Παρ' ἧ καὶ ἀφ' ἧς οὗτο πλήρωμα ἐξουσίας ἐστίν, ὥστε τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας εἰς ἐρημίας μέρος παραλαμβάνει. Ὡν πολλὰς πατριαρχεῖα εἶναι ἐξόχως δωρεαστικαῖς δικαιώμασιν ἢ αὐτῇ ἐκκλησίᾳ Ῥωμαικῇ ἐτίμησε τῆς ἐαυτῆς μέντοι ὑπερεχούσης ἀξίας καὶ τοῦ ὑπερναβεβηγότος ἔν τε ταῖς καθολικαῖς συνόδοις καὶ ἐν ὁποίοις δῆποτε ἄλλοις αἰεὶ φυλασσομένων. Un testo quindi che differisce molto da quello sopra indicato anche se eseguito in una data vicina.